

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM441971

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	SECURITY INTEREST		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
MIPHARM S.P.A.		08/03/2017	Joint Stock Company: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.		
Street Address:	PIAZZA MEDA NO. 4		
City:	MILAN		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	Società Per Azioni (Spa): ITALY		
Name:	BPER BANCA S.P.A.		
Street Address:	VIA SAN CARLO NO. 8/20		
City:	MODENA		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	Società Per Azioni (Spa): ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	2487445	MIPHARM	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	5163659805		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	5163659802		
Email:	dhentze@collardroe.com		
Correspondent Name:	Collard & Roe, P.C.		
Address Line 1:	1077 Northern Blvd.		
Address Line 4:	Roslyn, NEW YORK 11576		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	029238		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	STEWART J. BELLUS/COLLARD & ROE, P.C.		
Address Line 1:	1077 NORTHERN BLVD.		

OP \$40.00 2487445

Address Line 4: ROSLYN, NEW YORK 11576

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: STEWART J. BELLUS/COLLARD & ROE,
P.C.

Address Line 1: 1077 NORTHERN BLVD.

Address Line 4: ROSLYN, NEW YORK 11576

NAME OF SUBMITTER:	STEWART J. BELLUS
---------------------------	-------------------

SIGNATURE:	/sjb/
-------------------	-------

DATE SIGNED:	09/05/2017
---------------------	------------

Total Attachments: 55

- source=MIPHARM#page1.tif
- source=MIPHARM#page2.tif
- source=MIPHARM#page3.tif
- source=MIPHARM#page4.tif
- source=MIPHARM#page5.tif
- source=MIPHARM#page6.tif
- source=MIPHARM#page7.tif
- source=MIPHARM#page8.tif
- source=MIPHARM#page9.tif
- source=MIPHARM#page10.tif
- source=MIPHARM#page11.tif
- source=MIPHARM#page12.tif
- source=MIPHARM#page13.tif
- source=MIPHARM#page14.tif
- source=MIPHARM#page15.tif
- source=MIPHARM#page16.tif
- source=MIPHARM#page17.tif
- source=MIPHARM#page18.tif
- source=MIPHARM#page19.tif
- source=MIPHARM#page20.tif
- source=MIPHARM#page21.tif
- source=MIPHARM#page22.tif
- source=MIPHARM#page23.tif
- source=MIPHARM#page24.tif
- source=MIPHARM#page25.tif
- source=MIPHARM#page26.tif
- source=MIPHARM#page27.tif
- source=MIPHARM#page28.tif
- source=MIPHARM#page29.tif
- source=MIPHARM#page30.tif
- source=MIPHARM#page31.tif
- source=MIPHARM#page32.tif
- source=MIPHARM#page33.tif
- source=MIPHARM#page34.tif
- source=MIPHARM#page35.tif
- source=MIPHARM#page36.tif

source=MIPHARM#page37.tif
source=MIPHARM#page38.tif
source=MIPHARM#page39.tif
source=MIPHARM#page40.tif
source=MIPHARM#page41.tif
source=MIPHARM#page42.tif
source=MIPHARM#page43.tif
source=MIPHARM#page44.tif
source=MIPHARM English#page1.tif
source=MIPHARM English#page2.tif
source=MIPHARM English#page3.tif
source=MIPHARM English#page4.tif
source=MIPHARM English#page5.tif
source=MIPHARM English#page6.tif
source=MIPHARM English#page7.tif
source=MIPHARM English#page8.tif
source=MIPHARM English#page9.tif
source=MIPHARM English#page10.tif
source=MIPHARM English#page11.tif

ATTO DI PEGNO SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Milano, 3 agosto 2017

Banca Popolare di Milano S.p.A.

BPER Banca S.p.A.

(nella loro qualità di Banche Finanziatrici Originarie e Creditori Garantiti Originari)

Banca Popolare di Milano S.p.A.

(nella sua qualità di Banca Agente)

Dentons Europe Studio Legale Tributario
Piazza degli Affari, 1
20123 – Milano
Italia

T +39 02 726 268 00
F +39 02 726 268 08

大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
dentons.com



Handwritten signatures of the parties involved in the deed.

Milan 1664575.2

INDICE

1.	Definizioni e interpretazione	3
2.	Garanzia	7
3.	Perfezionamento del Pegno	7
4.	Diritti Connessi	8
5.	Dichiarazioni e Garanzie	9
6.	Obblighi	10
7.	Continuazione del Pegno	11
8.	Liberazione dal Pegno	11
9.	Escussione del Pegno	14
10.	Banca Agente	15
11.	Imposte e oneri	16
12.	Disposizioni finali	16
Allegato A		20
Allegato B		22
Allegato C		23

ATTO DI PEGNO SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

stipulato a Milano in data 3 agosto 2017

tra

- (1) **MIPHARM S.P.A.**, con sede legale in Milano, Via Quaranta n. 12, capitale sociale pari a Euro 7.714.889,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10036820156, debitamente rappresentata come specificato in autentica (**Mipharm** o il **Mutuatario** o il **Datore di Pegno**)

e


- (2) **BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00103200762, banca iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, appartenente al gruppo bancario '*Banco BPM Gruppo Bancario*' iscritto al n. 5034 dell'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'articolo 64 del suddetto D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato, quale avente causa della Banca Popolare di Milano S.C.ar.l. (già con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150), in forza e per effetto dell'atto di conferimento di ramo d'azienda di cui all'atto in data 13 dicembre 2016 a rogito di Carlo Marchetti, Notaio in Milano, rep. n. 13.500 e racc. n. 7.086, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 29 dicembre 2016 al n. 45271 - Serie 1T ed efficace dal 1 gennaio 2017 (**BPM**);

- (3) **BPER BANCA S.P.A.**, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, capitale sociale pari ad Euro 1.443.925.305, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360, iscritta al n. 4932 dell'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, capogruppo del gruppo bancario '*BPER Banca S.p.A.*', iscritto al n. 5387.6 dell'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'articolo 64 del suddetto D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, come debitamente rappresentata (**BPER** e, insieme a BPM, le **Banche Finanziatrici Originarie** o i **Creditori Garantiti Originari**)

e

- (4) **BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00103200762, banca iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, appartenente al gruppo bancario '*Banco BPM Gruppo Bancario*' iscritto al n. 5034 dell'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'articolo 64 del suddetto D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato, quale avente causa della Banca Popolare di Milano S.C.ar.l. (già con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150), in forza e per effetto dell'atto di conferimento di ramo d'azienda di cui all'atto in data 13 dicembre 2016 a rogito di Carlo Marchetti, Notaio in Milano, rep. n. 13.500 e racc. n. 7.086, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 29 dicembre 2016 al n. 45271 - Serie 1T ed efficace dal 1 gennaio 2017 (la **Banca Agente**).

PREMESSO CHE:



Milan 1664575.2

TRADEMARK
REEL: 006147 FRAME: 0524

- A.** in data 6 dicembre 2016, le Banche Finanziatrici Originarie e Pharma Zone S.P.A., con sede legale in Brughiero, Via Ghirlanda n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza 09696410969 (**Pharma Zone**) hanno stipulato a Milano, per scambio di corrispondenza commerciale, un contratto di finanziamento a medio-lungo termine (il **Contratto di Finanziamento**), in forza del quale le Banche Finanziatrici Originarie si sono impegnate, a certi termini e condizioni, a mettere a disposizione di Pharma Zone e, esclusivamente a seguito della sua accessione al Contratto di Finanziamento con esclusivo riferimento alla "*Linea di Credito Investimenti*" (come definita nel contratto di Finanziamento), di Mipharm un finanziamento per cassa a medio-lungo termine dell'importo complessivo massimo fino ad Euro 18.430.000,00 (diciotto milioni quattrocentotrentamila/00) (il **Finanziamento**). I termini principali del Finanziamento sono meglio descritti nella scheda qui unita quale **Allegato A** (Termini principali del Finanziamento);
- B.** in data 21 aprile 2017, le assemblee di Mipharm e di Pharma Zone hanno deliberato, fermo restando il Pegno e senza alcun effetto novativo sullo stesso, di approvare la fusione per incorporazione inversa, ai sensi dell'articolo 2501-bis del codice civile, di Pharma Zone in Mipharm (la **Fusione**);
- C.** in data 10 luglio 2017, Pharma Zone e la Società hanno stipulato, con atto a rogito di Ciro De Vivo, notaio in Milano, rep. n. 39571 e racc. n. 20976, l'atto di fusione per incorporazione inversa di Pharma Zone in Mipharm (l'**Atto di Fusione**);
- D.** in data 1° agosto 2017 (la **Data di Perfezionamento della Fusione**), ai sensi dell'articolo 3 (*Effetti della Fusione*) dell'Atto di Fusione e conformemente a quanto disposto dall'articolo 2504-bis, comma 2°, del codice civile, la Fusione è divenuta efficace;
- E.** il Datore di Pegno è proprietario, rispettivamente, di:
- (a) i marchi e segni distintivi come meglio individuati nella Parte I dell'**Allegato B** (Descrizione dei Marchi e dei diritti di Proprietà Intellettuale) (i **Marchi**); e
 - (b) i diritti di proprietà intellettuale e industriale come meglio individuati nella Parte II dell'**Allegato B** (Descrizione dei Marchi e dei diritti di Proprietà Intellettuale) (i **Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale** e, insieme ai Marchi, i **Diritti Oggetto di Pegno**);
- F.** le Banche Finanziatrici Originarie, nel quadro della concessione del Finanziamento, hanno preso in considerazione quale elemento sostanziale che, a garanzia dell'integrale, puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni derivanti in capo al Mutuatario dal Contratto di Finanziamento, *inter alia*, il Datore di Pegno, a seguito della Fusione, costituisca e mantenga costituito a favore dei Creditori Garantiti Originari un pegno sui Diritti Oggetto di Pegno, secondo i termini e le condizioni di cui al presente atto di pegno;
- G.** in relazione a quanto descritto alla Premessa F che precede, il Datore di Pegno intende, con il presente atto di pegno, costituire in pegno, a favore dei Creditori Garantiti Originari, i Diritti Oggetto di Pegno, a garanzia, *inter alia*, di tutte le obbligazioni derivanti in capo al Mutuatario dal Finanziamento;
- H.** pur avendo il Finanziamento una durata superiore a 18 (diciotto) mesi e 1 (un) giorno, le Banche Finanziatrici Originarie e il Mutuatario non hanno esercitato, in relazione al Contratto di Finanziamento, l'opzione per l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (*imposta sostitutiva*), come successivamente modificati e integrati.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse e Allegati

Le premesse di cui sopra e gli Allegati qui uniti formano parte integrante ed essenziale del presente atto di pegno (l'**Atto di Pegno**).

1.2 Definizioni

Salvo ove diversamente indicato, i termini con la lettera iniziale maiuscola non espressamente definiti nell'Atto di Pegno sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Inoltre, nell'Atto di Pegno:

Atto di Pegno ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.1 (Premesse e Allegati).

Banca Agente ha il significato indicato in epigrafe.

Banche Finanziatrici indica:

- (a) le Banche Finanziatrici Originarie; e
- (b) ogni banca o altro soggetto autorizzato che dovesse diventare cessionario di una quota del Finanziamento ai sensi dell'articolo 18.2 (*Consenso del Mutuatario al trasferimento da parte delle Banche Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento.

Banche Finanziatrici Originarie ha il significato indicato in epigrafe.

BPER ha il significato indicato in epigrafe.

BPM ha il significato indicato in epigrafe.

Causa di Escussione indica il verificarsi:

- (a) di un Evento Rilevante a seguito del quale il Mutuatario abbia ricevuto dalla Banca Agente una comunicazione ai sensi dell'articolo 16.20 (*Decadenza dal beneficio del termine, recesso, risoluzione*) del Contratto di Finanziamento; e/o
- (b) in relazione alle Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a), (b), (c) e/o (d) della definizione di '*Obbligazioni Garantite*' contenuta al presente Articolo 1.2 (Definizioni), del mancato puntuale ed integrale adempimento da parte del Mutuatario di qualsiasi di tali Obbligazioni Garantite entro 3 (tre) giorni dalla ricezione di comunicazione scritta da parte della Banca Agente che contesti tale inadempimento.

Codice della Proprietà Industriale indica il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, con successive modifiche e integrato.

Contratto di Finanziamento ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa 7.

Creditori Garantiti indica:



The image shows several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp of the Chamber of Commerce of Milan (C.C.I.A.A. Milano). The stamp contains the text 'C.C.I.A.A. MILANO' and 'CIRCOLO DE VIVO FU CARLO' around the perimeter, with a central emblem.

- (a) i Creditori Garantiti Originari; e
- (b) ogni banca o altro soggetto autorizzato che dovesse diventare cessionario di una quota del Finanziamento ai sensi dell'articolo 18.2 (*Consenso del Mutuatario al trasferimento da parte delle Banche Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento.

Creditori Garantiti Originari ha il significato indicato in epigrafe.

Datore di Pegno ha il significato indicato in epigrafe.

Dichiarazioni e Garanzie ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 5.1 (Dichiarazioni e Garanzie).

Diritti Connessi indica:

- (a) qualsiasi credito derivante dalla vendita o dalla concessione in uso, a qualsiasi titolo, a terzi dei Diritti Oggetto di Pegno; e
- (b) qualsivoglia provento derivante al Mutuatario in relazione ai crediti di cui alla lettera (a) che precede (comprese, a titolo esemplificativo, le c.d. '*royalties*').

Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa B.

Diritti Oggetto di Pegno ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa B.

Finanziamento ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A.

Giorno Lavorativo indica un giorno (diverso da un sabato e una domenica) in cui le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e che sia anche un Giorno TARGET 2.

Giorno TARGET 2 indica un giorno in cui il sistema di pagamenti denominato '*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer*' (TARGET 2) è operativo per il regolamento di pagamenti in Euro.

Legge Fallimentare indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato e/o sostituito.

Marchi ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa B.

Mipharm ha il significato indicato in epigrafe.

Mutuatario ha il significato indicato in epigrafe.

Obbligazioni Garantite indica:

- (a) qualsiasi obbligazione pecuniaria, presente o futura, del Mutuatario, nei confronti delle Parti Finanziarie ai sensi del Finanziamento (con esclusione espressa, in ogni caso, di qualsiasi obbligazione pecuniaria e/o importo dovuto in relazione a contratti di *hedging* relativi alla copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse della Linea di Credito A e della Linea di Credito B), incluse, in particolare, le obbligazioni di pagamento;

- (i) dell'importo capitale erogato del Finanziamento;
 - (ii) degli interessi maturati (compresi gli interessi di mora) relativi al Finanziamento;
 - (iii) delle commissioni, spese, imposte, costi e indennizzi dovuti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 20 (*Commissioni, spese e costi*) e 21 (*Imposte e tasse*) del Contratto di Finanziamento;
 - (iv) degli Oneri di Estinzione Anticipata dovuti ai sensi degli articoli 7.11 (*Rimborso anticipato volontario*) e 7.12 (*Oneri di Estinzione Anticipata*) del Contratto di Finanziamento;
 - (v) delle spese e degli oneri sostenuti in connessione al recupero, per via giudiziale ed esecutiva o stragiudiziale, di somme a qualsivoglia titolo dovute alle Parti Finanziarie ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (b) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Datore di Pegno nei confronti dei Creditori Garantiti ai sensi degli Articoli 8 (*Liberazione dal Pegno*) e 11.2 (*Imposte e oneri*) dell'Atto di Pegno;
 - (c) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Mutuatario nei confronti delle Parti Finanziarie (anche quali Creditori Garantiti), che derivasse, o potesse derivare, a seguito della dichiarazione di invalidità o inefficacia di una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere (a) o (b) che precedono, incluse, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie ai sensi degli articoli 1338, 2033 o 2041 del codice civile;
 - (d) qualsiasi obbligazione pecuniaria del Mutuatario nei confronti delle Parti Finanziarie (anche quali Creditori Garantiti) che derivasse, o potesse derivare, anche successivamente all'integrale e incondizionato adempimento delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b) o (c) che precedono, dalla dichiarazione di revoca o inefficacia ai sensi degli articoli 64 e seguenti della Legge Fallimentare di qualsiasi pagamento effettuato dal Mutuatario (o da qualsiasi altro terzo che abbia effettuato pagamenti per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite per conto dello stesso) per l'integrale, incondizionato, puntuale e regolare adempimento delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b) o (c) che precedono,

fermo restando che, nel caso in cui una o più delle obbligazioni descritte alle lettere (a), (b), (c) o (d) che precedono fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsivoglia ragione, ovvero se il Pegno non potesse più garantire, per qualsivoglia ragione, una o più di dette obbligazioni, ciò non pregiudicherà la validità e l'efficacia del Pegno, che continuerà a garantire l'integrale, puntuale e regolare adempimento di tutte le altre obbligazioni ricomprese nella presente definizione.

Parti indica le parti dell'Atto di Pegno.



Pegno indica la garanzia pignorizia costituita a favore dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 2 (*Garanzia*) e regolata dall'Atto di Pegno.

Pharma Zone ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A.


1.3 Interpretazione

- (a) È espressamente convenuto che nell'Atto di Pegno, ove non sia diversamente specificato nel testo, ogni riferimento ai termini sotto indicati sarà interpretato come segue:



5   9

- (i) il termine **acquisto** o **acquisizione** indica l'acquisto, diretto o indiretto (sia attraverso un'unica operazione che attraverso una serie di operazioni tra loro correlate), sotto qualsiasi forma (compresa la sottoscrizione e la compravendita), di partecipazioni nel capitale sociale di una società e/o, comunque, di qualsiasi altro bene;
- (ii) il termine **cessione** e le sue derivazioni indica qualsiasi cessione, vendita, trasferimento o altro atto dispositivo a favore di terzi, a qualsiasi titolo, di qualsiasi diritto su un bene;
- (iii) il termine **contenzioso** indica qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o amministrativo (ivi compresi a titolo esemplificativo procedure esecutive, di sequestro o confisca, procedure previste da accordi sindacali o da disposizioni di legge o regolamentari in materia sindacale o di diritto del lavoro e procedure di soluzione delle controversie diverse dall'arbitrato) pendente innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ordinaria o speciale, autorità fiscale, organo che svolga funzioni giurisdizionali o arbitro o collegio arbitrale, in Italia o all'estero;
- (iv) il termine **imposta** sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta, tassa, tributo, accisa od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti all'omesso o ritardato pagamento;
- (v) il termine **mese** costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente al mese di calendario successivo o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile;
- (vi) il termine **persona** o **soggetto** sarà interpretato in modo da comprendere le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali, qualsiasi soggetto con personalità giuridica o senza personalità giuridica, o qualsiasi stato o ente dello stesso e, fermi restando i termini del Contratto di Finanziamento, qualsiasi successore o avente causa di dette persone;
- (vi) l'espressione **procedura concorsuale** indica:
 - (1) il fallimento o ogni altra procedura concorsuale, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; e
 - (1) qualsiasi procedura di insolvenza o di liquidazione analoghe a quelle di cui al numero (1) che precede previste in giurisdizioni diverse da quella italiana, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le procedure di cui all'allegato A al regolamento (CE) n. 848/2015 del Consiglio del 20 maggio 2015, come di volta in volta modificato e/o integrato;
- (vii) il termine **provvedimento amministrativo** indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità amministrativa o regolamentare a livello nazionale o locale;
- (viii) il termine **provvedimento giudiziario** indica qualsiasi provvedimento emanato in qualunque forma da un'autorità giudiziale ordinaria, amministrativa o speciale;



(vii) il termine **stato di insolvenza** indica:

(1) con riguardo alle società del Gruppo costituite in Italia, lo stato di insolvenza di cui all'articolo 5 della Legge Fallimentare, o lo stato di insolvenza di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 8 luglio 1989 n. 270, come successivamente modificato e integrato;

(1) con riguardo alle società del Gruppo non costituite in Italia, la fattispecie simile prevista dalle normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alla previsione di cui al numero (1) che precede;

(ix) i riferimenti ad una disposizione di legge o regolamentare sono da intendersi a quella disposizione come eventualmente modificata e ricomprendono le disposizioni applicative e la relativa normativa secondaria;

(x) i riferimenti a un Articolo o un Allegato sono da intendersi a un articolo o un allegato dell'Atto di Pegno;

(xi) i riferimenti a orari di un giorno sono da intendersi all'ora di Roma.

(b) È inoltre specificato che:

(i) le rubriche degli Articoli e i titoli degli Allegati sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto previsto nell'Atto di Pegno;

(ii) le parole definite al singolare comprendono il plurale, e viceversa.

2. GARANZIA

2.1 Pegno

A garanzia dell'integrale, puntuale e regolare adempimento delle Obbligazioni Garantite, il Datore di Pegno irrevocabilmente costituisce in pegno di primo grado a favore dei Creditori Garantiti, che accettano, in pari grado fra loro (*pari passu*), i Diritti Oggetto di Pegno.

2.2 Diritti Connessi

Il Pegno si estenderà automaticamente a qualsiasi Diritto Connesso, essendo sin d'ora espressamente inteso che:

(i) le disposizioni contenute nell'Atto di Pegno si applicheranno, *mutatis mutandis*, ai Diritti Connessi; e

(ii) da tale estensione non deriverà alcun effetto novativo.

3. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

Il Datore di Pegno dovrà:

(i) quanto ai Diritti Oggetto di Pegno italiani:



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some appearing to be initials like 'A', 'D', 'P', and 'C'.

- (1) entro, e non oltre, 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla stipula dell'Atto di Pegno, depositare l'Atto di Pegno presso il competente Ufficio italiano brevetti e marchi per la trascrizione ai sensi degli articoli 138, 139 e 140 del Codice della Proprietà Industriale;
 - (2) entro, e non oltre, 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal perfezionamento della trascrizione di cui al paragrafo (1) che precede, consegnare alla Banca Agente evidenza documentale della suddetta trascrizione;
- (ii) quanto ai Diritti Oggetto di Pegno comunitari:
- (1) entro e non oltre, 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla stipula dell'Atto di Pegno, depositare l'Atto di Pegno presso il competente Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) per la trascrizione ai sensi degli articoli 138, 139 e 140 del Codice della Proprietà Industriale e registrare l'Atto di Pegno nel *registro dei marchi comunitari* ai sensi del regolamento CE n. 207/2009;
 - (2) entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal perfezionamento della trascrizione effettuata da parte dell'ufficio competente di cui al numero (1) che precede, consegnare alla Banca Agente evidenza documentale della suddetta trascrizione;
- (iii) quanto ai Diritti Oggetto di Pegno internazionali diversi da quelli di cui al paragrafo (ii) che precede:
- (1) nei minori tempi tecnici possibili, depositare l'Atto di Pegno presso l'ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale, sito in Ginevra (*World Intellectual Property Organisation – WIPO*), e provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti, utili o necessari, che dovessero essere eventualmente richiesti dallo normativa applicabile al Diritto Oggetto di Pegno in questione;
 - (2) entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dal perfezionamento della trascrizione effettuata da parte dell'ufficio competente di cui al numero (1) che precede, consegnare alla Banca Agente evidenza documentale dei suddetti adempimenti.

4. DIRITTI CONNESSI


4.1 Diritti Connessi

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2 (Verificarsi di un Evento Rilevante), il Datore di Pegno potrà ricevere i proventi relativi ai Diritti Connessi.

4.2 Verificarsi di un Evento Rilevante

Al verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante, la Banca Agente potrà inviare una comunicazione al Mutuatario (anche nella sua qualità di Datore di Pegno) informandolo che si è verificato tale Evento Rilevante. A seguito di tale comunicazione:

- (i) il Datore di Pegno perderà automaticamente ed immediatamente il diritto a percepire qualsiasi provento relativo ai Diritti Connessi ai sensi dell'Articolo 4.1 (Diritti Connessi);
- (ii) la Banca Agente sarà legittimata (ma non obbligata), in proprio e in rappresentanza degli altri Creditori Garantiti (anche inviando al debitore ceduto dei Diritti Connessi una comuni-



cazione a mezzo piego raccomandato aperto con ricevuta di ritorno avente data certa con la quale confermi che i Diritti Connessi in questione sono, ai sensi dell'Atto di Pegno, ceduti alle Banche Finanziatrici) a percepire i proventi di cui al paragrafo (i) che precede, restando espressamente inteso che i proventi così pagati ai Creditori Garantiti saranno imputati a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite scadute o, qualora non vi fossero Obbligazioni Garantite scadute, saranno trattenuti dalla Banca Agente a garanzia delle Obbligazioni Garantite.


- (b) A seguito della comunicazione scritta da parte della Banca Agente al Mutuatario (e per conoscenza al debitore ceduto dei Diritti Connessi) che l'Evento Rilevante è sanato, o comunque venuto meno (comunicazione che dovrà essere inviata dalla Banca Agente tempestivamente e, in ogni caso, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal momento in cui la Banca Agente è venuta a conoscenza del fatto che l'Evento Rilevante è stato sanato o è venuto meno), i proventi percepiti dai Creditori Garantiti in relazione ai Diritti Connessi ai sensi della lettera (a), paragrafo (ii) che precede durante il periodo di permanenza dell'Evento Rilevante, saranno restituiti al Datore di Pegno, fatto salvo il caso in cui tali somme siano state imputate a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite.

5. DICHIARAZIONI E GARANZIE

5.1 Dichiarazioni e Garanzie

Il Datore di Pegno dichiara e garantisce quanto di seguito indicato (le **Dichiarazioni e Garanzie**):

- (i) il Datore di Pegno è il solo legittimo proprietario dei Diritti Oggetto di Pegno che, fatta eccezione per il Pegno costituito in forza dell'Atto di Pegno, sono liberi da ogni vincolo, onere, diritto di garanzia, gravame, restrizione, privilegio, diritto di opzione e prelazione, di qualsivoglia natura, in favore di terzi;
- (ii) tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie od opportune in connessione alla costituzione del Pegno sono state ottenute, di modo che il Datore di Pegno ha piena capacità e diritto di costituire validamente pegno di primo grado sui Diritti Oggetto di Pegno a favore dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Atto di Pegno;
- (iii) la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Atto di Pegno, non viola né violerà e non determina né determinerà alcuna violazione di diritti di terzi, di disposizione di legge o regolamenti applicabili, nonché dello statuto sociale o di qualsiasi altro accordo o impegno comunque assunto anche con terzi dal Datore di Pegno;
- (iv) il Pegno costituirà, in seguito all'esecuzione delle formalità di cui all'Articolo 3 (Perfezionamento del Pegno), pegno di primo grado a garanzia delle Obbligazioni Garantite, valido ed efficace nei confronti del Mutuatario e dei terzi;
- (v) non costituire o permettere la costituzione di alcun diritto reale di garanzia, diritto reale di godimento, diritto di prelazione o clausola di gradimento, diritto di opzione, diritto di acquisto o di vendita (anche ad esercizio differito) o altro diritto di credito o reale sui Diritti Oggetto di Pegno e/o sui Diritti Connessi, oltre al Pegno;
- (vi) per quanto nella migliore conoscenza del Datore di Pegno, i Diritti Oggetto di Pegno non violano alcuna disposizione del Codice della Proprietà Industriale;



[Handwritten signatures and initials]

- (vii) l'**Allegato B** (Descrizione dei Marchi e dei diritti di Proprietà Intellettuale) individua in modo corretto e completo i Diritti Oggetto di Pegno;
- (viii) il Mutuatario non si trova in stato di insolvenza e non è (né è stato) soggetto ad alcuna procedura concorsuale;
- (ix) non vi sono contenziosi in connessione con i Diritti Oggetto di Pegno;
- (x) non è stato emanato alcun provvedimento giudiziario o amministrativo restrittivo in connessione con i Diritti Oggetto di Pegno.

5.2 Ripetizione delle Dichiarazioni e Garanzie

Tutte le Dichiarazioni e Garanzie che non si riferiscono ad una data precisa, dovranno considerarsi ripetute e confermate per tutta la durata dell'Atto di Pegno, alle stesse date in cui vengono ripetute le '*Dichiarazioni e Garanzie*' di cui al Contratto di Finanziamento.

6. OBBLIGHI

Per tutta la durata del Pegno, il Datore di Pegno si impegna a:

- (i) intraprendere qualsiasi azione ovvero stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti e atti (compresi quelli di cui all'Articolo 7 (Continuazione del Pegno)), a propria cura e spese, che possano essere ragionevolmente richiesti dalla Banca Agente per garantire il perfezionamento, la validità, l'efficacia e/o l'esecutibilità del Pegno e/o dei diritti sostanziali dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Atto di Pegno, anche nei confronti e contro eventuali pretese di terzi;
- (ii) consegnare prontamente, a proprie spese, alla Banca Agente tutte le comunicazioni relative a pretese avanzate o minacciate per iscritto da terzi e tenere comunque prontamente informata la Banca Agente sull'instaurazione di qualsiasi contenzioso che riguardi i Diritti Oggetto di Pegno, in ogni caso, nella misura in cui tali comunicazioni, documenti o informazioni concernano eventi che possano:
 - (1) pregiudicare la validità, l'efficacia e/o l'esecutibilità del Pegno, o i diritti dei Creditori Garantiti discendenti dai Documenti Finanziari; o
 - (2) pregiudicare i diritti dei Creditori Garantiti discendenti dai Documenti Finanziari; o
 - (3) avere Effetti Sostanzialmente Pregiudizievoli sul valore dei Diritti Oggetto di Pegno;
- (iii) non intraprendere alcuna azione che possa:
 - (1) pregiudicare la validità, l'efficacia e/o l'esecutibilità del Pegno; o
 - (2) pregiudicare i diritti dei Creditori Garantiti discendenti dai Documenti Finanziari; o
 - (3) avere Effetti Sostanzialmente Pregiudizievoli sul valore dei Diritti Oggetto di Pegno;

- (iv) non costituire o permettere (nella misura in cui sia nella propria disponibilità) la costituzione di alcun diritto reale di garanzia, diritto reale di godimento, diritto di prelazione o clausola di gradimento, diritto di opzione di acquisto o di vendita (anche ad esercizio differito) o altro diritto di credito o reale sui Diritti Oggetto di Pegno e/o sui Diritti Connessi, oltre al Pegno;
- (v) non vendere o comunque disporre in alcun modo dei Diritti Oggetto di Pegno o dei Diritti Connessi.

7. CONTINUAZIONE DEL PEGNO

7.1 Novazione

È convenuto che, ai fini degli articoli 1232 e 1275 del codice civile, il Pegno rimarrà in vigore e avrà pienamente effetto nel caso di qualsivoglia novazione oggettiva e/o soggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita.

7.2 Cessione del Contratto di Finanziamento

La cessione ai sensi dell'articolo 18.2 (*Consenso del Mutuatario al trasferimento da parte delle Banche Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento, in tutto o in parte, dei diritti, benefici e obblighi previsti dal Contratto di Finanziamento stesso, non comporterà qualsivoglia novazione oggettiva e/o soggettiva di una qualsiasi Obbligazione Garantita né la sostituzione del Pegno (che rimarrà in vigore e avrà pienamente effetto e verrà trasferito, in tutto o in parte, senza ulteriore manifestazione del proprio consenso da parte del Datore di Pegno, quale conseguenza della cessione totale o parziale del Contratto di Finanziamento) con qualsiasi altra garanzia.

7.3 Continuazione del Pegno

Fermo restando quanto previsto agli Articoli 7.1 (Novazione) e 7.2 (Cessione del Contratto di Finanziamento), in ogni caso di:

- (i) novazione soggettiva o oggettiva di qualsiasi Obbligazione Garantita; o
- (ii) cessione del Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 18.2 (*Consenso del Mutuatario al trasferimento da parte delle Banche Finanziatrici*) del Contratto di Finanziamento,

il Datore di Pegno, con spese, costi e imposte a carico del relativo Creditore Garantito cessionario, dovrà sottoscrivere ogni documento e adottare ogni altra azione che la Banca Agente possa ragionevolmente chiedere al fine di continuare a mantenere il Pegno in pieno vigore ed effetto.

8. LIBERAZIONE DAL PEGNO

8.1 Liberazione dal Pegno

- (a) Fermo restando quanto previsto alla lettera (c) che segue, i Diritti Oggetto di Pegno (insieme ai relativi Diritti Connessi), che verrà conseguentemente cancellato dai Creditori Garantiti, a richiesta del Datore di Pegno e con costi e spese a carico dello stesso, contestualmente alla data dell'integrale, puntuale e regolare adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, qualora venute ad esistenza entro la data di richiesta di liberazione dei Diritti Oggetto di Pegno dal Pegno, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di 'Obbligazioni Garantite', a condizione che, alla data della liberazione:

The image shows several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular stamp with the text 'BANDO CE VIVO' at the top and 'ARCO' at the bottom. The stamp is partially obscured by the signatures.

- (i) non sussista in relazione al Mutuatario alcuno degli Eventi Rilevanti previsti dagli Articoli 16.8 (*Insolvenza*), 16.9 (*Procedure concorsuali – Liquidazione*), 16.14 (*Cross-default – Cross acceleration*) e 16.17 (*Procedure esecutive e cautelari – Protesti*) del Contratto di Finanziamento;
- (ii) vengano consegnati alla Banca Agente:
 - (1) una dichiarazione recante data non anteriore al quinto Giorno Lavorativo antecedente alla data di liberazione, attestante la solvenza del Mutuatario, redatta secondo un testo sostanzialmente conforme a quello qui unito quale come **Allegato C** (Certificato di Solvenza) e rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale del Mutuatario (il **Certificato di Solvenza**);
 - (2) i seguenti documenti emessi dalle competenti autorità e/o organi, aventi data non anteriore al quinto Giorno Lavorativo antecedente alla data di liberazione:
 - (I) certificato di vigenza rilasciato dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente la menzione di non fallimento del Mutuatario;
 - (II) ove rilasciato, certificato fallimentare della Sezione Fallimentare del Tribunale competente che confermi che il Mutuatario non è soggetto, né è stato assoggettato, ad alcun procedimento di natura concorsuale;
 - (III) visura protesti che confermi che il Mutuatario non è soggetto ad alcun protesto;
 - (IV) ove rilasciata, visura dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari della Cancelleria del Tribunale competente che confermi che non siano pendenti procedimenti di esecuzione mobiliare nei confronti del Mutuatario;
 - (V) ove rilasciata, visura dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari della Cancelleria del Tribunale competente che confermi che non siano pendenti procedimenti di esecuzione immobiliare nei confronti del Mutuatario.
- (b) Fermo restando quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, nel caso in cui un soggetto terzo rispetto al Mutuatario (il **Soggetto Rilevante**) adempia, in nome e per conto dello stesso, a tutte le Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, qualora venute ad esistenza entro la data di richiesta di liberazione dei Diritti Oggetto di Pegno dal Pegno, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di 'Obbligazioni Garantite', il Certificato di Solvenza e ciascuno dei documenti di cui alla lettera (a), paragrafo (ii), numero (2) che precede, dovranno essere rilasciati anche con espresso riferimento al Soggetto Rilevante, fatto salvo il caso in cui tale Soggetto Rilevante, espressamente e irrevocabilmente rinunci per iscritto, anche nell'interesse e a beneficio di ciascun Creditore Garantito, ad ogni diritto di regresso e surroga o simili di cui lo stesso sia o divenga titolare nei confronti del Mutuatario in seguito al suddetto adempimento, nel qual caso, a meri fini di chiarezza, il Certificato di Solvenza e ciascuno dei documenti di cui alla lettera (a), paragrafo (ii), numero (2) che precede, potranno essere rilasciati con espresso riferimento esclusivamente al Soggetto Rilevante;
- (c) In caso di mancata consegna alla Banca Agente del Certificato di Solvenza e dei documenti di cui alla lettera (a), paragrafo (ii), numero (2) che precede, i Diritti Oggetto di Pegno (insieme ai relativi

Diritti Connessi) non verranno liberati dal Pegno, che rimarrà in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite di cui alla lettera (d) della definizione di 'Obbligazioni Garantite':

(i) fino a:

(1) nel caso di rimborso anticipato volontario, la scadenza del periodo di tempo che va dalla data in cui si è verificato l'integrale rimborso anticipato volontario dell'importo capitale erogato del Finanziamento e il regolare adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b), nei limiti di cui alla lettera (a) che precede, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di 'Obbligazioni Garantite', fino a:

(i) i 2 (due) anni e un giorno successivi (ovvero al diverso termine stabilito dall'articolo 65 della Legge Fallimentare; oppure, se anteriore,

(ii) la Data di Scadenza Finale della Linea di Credito Investimenti;

(2) nel caso di rimborso alla scadenza o di rimborso anticipato obbligatorio, la scadenza del periodo di tempo di 6 (sei) mesi dalla data in cui si è verificato l'integrale, puntuale e regolare adempimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite di cui alle lettere (a) e (b) e, nei limiti di cui alla lettera (a) che precede, quelle di cui alla lettera (c) della definizione di 'Obbligazioni Garantite',

qualora entro i periodi di tempo previsti dalle ipotesi di cui ai numeri (1) e (2) che precedono, il Mutuatario non sia stato sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;

(ii) qualora entro i periodi di tempo di cui al paragrafo (i), numeri (1) e (2) che precedono, il Mutuatario fosse stato sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale, fino alla data antecedente tra:

(1) la data di chiusura di tale procedura concorsuale;

(2) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto qualsiasi pagamento effettuato per adempiere un'Obbligazione Garantita e/o ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 65 della Legge Fallimentare, e sue successive modificazioni o integrazioni, avente ad oggetto qualsiasi dei suddetti pagamenti;

(3) la data di prescrizione, ai sensi dell'articolo 69-bis della Legge Fallimentare, di ogni azione revocatoria avente ad oggetto qualsiasi pagamento effettuato per adempiere un'Obbligazione Garantita e/o di ogni azione esperibile ai sensi dell'articolo 65 della Legge Fallimentare, e sue successive modificazioni o integrazioni, avente ad oggetto qualsiasi dei suddetti pagamenti.

8.2 Cancellazione del Pegno

Ai fini della liberazione e conseguente cancellazione del Pegno, i Creditori Garantiti provvederanno alla sottoscrizione e alla consegna al Datore di Pegno di ogni atto richiesto dalla legge per comprovare l'estinzione delle Obbligazioni Garantite e del Pegno.



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp with the text 'CANTONE DI VIGEVANO' around the perimeter and 'CANTONE DI VIGEVANO' in the center. There are also some handwritten initials or marks next to the stamp.

9. ESCUSSIONE DEL PEGNO

9.1 Escussione – Vendita dei Diritti Oggetto di Pegno

Al verificarsi di una Causa di Escussione, la Banca Agente, in proprio ed in rappresentanza di ogni Creditore Garantito, fatto salvo ogni altro diritto od azione ad essa spettante:

- (i) dovrà intimare al Mutuatario (e per conoscenza al Datore di Pegno), mediante raccomandata A.R., di adempiere alle Obbligazioni Garantite, avvertendo che il mancato adempimento entro 7 (sette) Giorni Lavorativi da tale intimazione comporterà la vendita dei Diritti Oggetto di Pegno e/o dei relativi Diritti Connessi. La comunicazione inviata dalla Banca Agente al Mutuatario (e per conoscenza al Datore di Pegno) ai sensi del presente Articolo 9.1 (Escussione – Vendita dei Diritti Oggetto di Pegno), avrà, nei confronti di questi, gli effetti dell'intimazione di cui all'articolo 2797, commi 1° e 2°, del codice civile, senza necessità di ulteriore intimazione. Qualora il Mutuatario non effettuasse il pagamento entro il termine sopra indicato, i Creditori Garantiti, avranno facoltà di far vendere i Diritti Oggetto di Pegno e/o i relativi Diritti Connessi ai sensi del paragrafo (ii) che segue; e
- (ii) decorsi 7 (sette) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'intimazione di cui al paragrafo (i) che precede, e sempre che le Obbligazioni Garantite non siano state nel frattempo integralmente soddisfatte o non sia stata proposta opposizione, i Diritti Oggetto di Pegno e/o i relativi Diritti Connessi potranno essere venduti, a discrezione dei Creditori Garantiti, in tutto o in parte, anche in più soluzioni, con o senza incanto, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo di intermediario finanziario autorizzato individuato dai Creditori Garantiti, ovvero a mezzo di altra persona autorizzata, o direttamente dai Creditori Garantiti o con altre modalità, compresa la trattativa privata, ritenute opportune dai Creditori Garantiti, i quali faranno quanto in loro potere al fine di ottenere il miglior realizzo, fermo restando quanto previsto all'Articolo 9.2(b) (Imputazione).

9.2 Imputazione

- (a) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19.5 (*Imputazione dei pagamenti*) del Contratto di Finanziamento, le somme incassate dai Creditori Garantiti in conseguenza di quanto previsto all'Articolo 9.1 (Escussione del Pegno – Vendita dei Diritti Oggetto di Pegno) verranno imputate secondo il seguente ordine:
 - (i) in primo luogo, alle somme dovute a titolo di rimborso spese, costi e commissioni di qualunque natura, comprese quelle giudiziali, sia pure relative ad interventi in processi esecutivi ad istanza di terzi, anche irripetibili, nonché al rimborso dei premi di assicurazione e di quant'altro fosse stato pagato dalle Banche Finanziatrici per conto del Mutuatario;
 - (ii) in secondo luogo, alle somme dovute a titolo di interessi (ivi compresi gli eventuali interessi di mora);
 - (iii) in terzo luogo, alle somme dovute a titolo di rimborso dell'importo capitale erogato del Finanziamento;
 - (iv) in quarto luogo, alle somme dovute a qualsiasi altro titolo, comprese le imposte, tasse, ritenute.

- (b) La Banca Agente dovrà restituire al Datore di Pegno la parte del ricavato dell'escussione che eccede l'ammontare utilizzato dai Creditori Garantiti per estinguere o decurtare, in tutto o in parte, le Obbligazioni Garantite ai sensi dell'Articolo 9 (Escussione del Pegno).

10. BANCA AGENTE

10.1 Nomina della Banca Agente

- (a) I Creditori Garantiti conferiscono mandato con rappresentanza alla Banca Agente (anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, comma 2, del codice civile) affinché, in loro nome e per loro conto, ma anche nel proprio interesse, compia ogni atto necessario ed opportuno, anche di carattere strumentale, per l'espletamento delle sue funzioni in qualità di agente ai sensi e per gli effetti di cui all'Atto di Pegno (il **Mandato alla Banca Agente**), fermo restando che, qualora fosse necessario in base alle procure rilasciate da ciascun Creditore Garantito per la sottoscrizione dell'Atto di Pegno, il relativo Creditore Garantito dovrà, di volta in volta, conferire apposita procura per dare esecuzione nei confronti di terzi dei suddetti atti. In forza del Mandato alla Banca Agente, la Banca Agente è, e sarà, senza limitazioni, autorizzata e legittimata, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, a, previo rilascio, ove necessario, delle opportune procure speciali da parte di ciascun Creditore Garantito:

- (i) esercitare tutti i diritti e/o poteri, sottoscrivere ogni documento e adottare ogni altra azione, che debbano essere esercitati, sottoscritti e/o adottati dai Creditori Garantiti in relazione all'Atto di Pegno;

- (ii) perfezionare:

- (1) qualsiasi modifica all'Atto di Pegno;

- (2) qualsiasi documento richiesto in relazione alla liberazione dal Pegno dei Diritti Oggetto di Pegno, fermo restando l'obbligo di ciascun Creditore Garantito di prestare il proprio consenso, ove ciò sia necessario ai sensi di disposizioni di legge, ai fini di ottenere la liberazione del Pegno;

- (iii) esercitare qualsiasi attività relativa all'escussione del Pegno, fermo restando che la Banca Agente potrà delegare o autorizzare qualsiasi Creditore Garantito ad esercitare tale attività.


- (b) Per quanto non espressamente previsto nell'Atto di Pegno, i rapporti fra la Banca Agente e qualsiasi Creditore Garantito sono regolati dal Mandato alla Banca Agente.

- (c) Il Datore di Pegno espressamente riconosce e conferma che, nell'ambito dell'Atto di Pegno, alla Banca Agente è stato conferito il Mandato alla Banca Agente.

10.2 Mandato del Datore di Pegno alla Banca Agente

- (a) Con l'Atto di Pegno la Banca Agente viene irrevocabilmente nominata dal Datore di Pegno quale mandataria con rappresentanza affinché, in nome e conto del Datore di Pegno stesso, agendo in buona fede e osservando in ogni caso le norme inderogabili di legge e l'obbligo di rappresentanza, compia ogni atto necessario ed opportuno per:

- (i) in relazione a quanto previsto dall'Articolo 7.2 (Cessione del Contratto di Finanziamento), perfezionare la cessione del Contratto di Finanziamento e dei Documenti Finanziari.



- (ii) l'eventuale escussione del Pegno ai sensi dell'Articolo 9 (Escussione del Pegno).
- (b) Nel conferire il presente mandato, il Datore di Pegno prende atto del conflitto di interessi della Banca Agente e riconosce che l'esecuzione del mandato potrà comportare per la Banca Agente (in qualità di rappresentante di ciascun Creditore Garantito) la conclusione di contratti con se stessa. A tal fine, ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, il Datore di Pegno autorizza espressamente la Banca Agente e/o ciascun Creditore Garantito a eseguire il mandato anche agendo in conflitto di interessi e concludendo contratti con se stesso e rinuncia sin d'ora alle relative azioni di annullamento e/o a qualsiasi altra azione ad essa spettante a tale riguardo.

11. IMPOSTE E ONERI

11.1 Responsabilità dei Creditori Garantiti

I Creditori Garantiti e la Banca Agente non saranno responsabili, se non per dolo o colpa grave, per i danni causati al Datore di Pegno a seguito dell'esercizio o del mancato esercizio di diritti o azioni o rimedi a cui i Creditori Garantiti e/o la Banca Agente siano legittimati ai sensi dell'Atto di Pegno.

11.2 Imposte e oneri

Qualsivoglia tassa, imposta (escluse le imposte sul reddito e comprese quelle di bollo e di registro e le altre tasse di natura simile eventualmente applicate in relazione alla stipulazione, l'esecuzione o l'escussione dell'Atto di Pegno), costo, spesa (anche di natura legale in relazione alla predisposizione da parte dei legali che operano nell'interesse dei Creditori Garantiti dell'Atto di Pegno) e onere (tutti ragionevoli e debitamente documentati) ai quali l'Atto di Pegno e gli atti ad esso connessi e/o collegati (compresi i costi relativi ai legali che agiscono nell'interesse dei Creditori Garantiti e comprese eventuali sentenze che dovessero essere rese in relazione ai medesimi) possano essere, attualmente o in futuro, soggetti, è a carico del Datore di Pegno e dovrà essere corrisposto nei termini di cui alla relativa documentazione giustificativa, fatta eccezione per le spese e i costi di cui all'Articolo 7.2 (Cessione del Contratto di Finanziamento) che saranno a carico del Creditore Garantito cessionario o cedente (a seconda del caso) e fatta eccezione per e fermo restando quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.

12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Rimedi cumulativi

I diritti e le azioni spettanti ai Creditori Garantiti ai sensi dell'Atto di Pegno hanno carattere cumulativo e non escludono altri diritti o azioni previsti dalla legge.

12.2 Invalidità parziale

Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni dell'Atto di Pegno risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità e azionabilità delle altre disposizioni dell'Atto di Pegno.

12.3 Ulteriori garanzie

Il diritto di garanzia costituito con l'Atto di Pegno si aggiunge e non pregiudica gli ulteriori diritti di garanzia di cui siano o divengano titolari i Creditori Garantiti con riferimento alle Obbligazioni Garantite.

12.4 Tutela e rinunce

Il mancato o ritardato esercizio - anche reiterato nel tempo - di diritti o azioni spettanti ai Creditori Garantiti ai sensi dell'Atto di Pegno non costituirà rinuncia a tali diritti o a tali azioni, né varrà come implicita modifica alle disposizioni dell'Atto di Pegno stesso.

12.5 Modifiche e rinunce

Eventuali modifiche alle disposizioni dell'Atto di Pegno o rinunce a diritti da esso nascenti avranno effetto solo se concordate per iscritto dal Datore di Pegno e dai Creditori Garantiti.

12.6 Comunicazioni

- (a) Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi dell'Atto di Pegno dovrà essere effettuata per iscritto e potrà essere effettuata per lettera raccomandata A.R. o via telefax o e-mail, ai seguenti indirizzi delle Parti, da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio, o a quelli successivamente indicati per iscritto con lettera raccomandata A.R. o via telefax o e-mail da ciascuna delle Parti alle altre:

per il Datore di Pegno, a:

Mipharm S.p.A.

Via Bernardo Quaranta n. 12
20141 - Milano

Tel: + 39 02 53548100 Fax: + 39 02 53548096

e-mail: francesco.petrucci@mipharm.it; mipharm@legalmail.it

Alla cortese attenzione di Francesco Petrucci,

per i Creditori Garantiti, a:

Banca Popolare di Milano S.p.A.

(anche nella sua qualità di Banca Agente)

Piazza F. Meda n. 4

20121 - Milano

Tel: +39 02 02 7700 2505 - +39 02 7700 4988 Fax: +39 02 7700 2504

e-mail: BPM.Gestione.Finanziamenti.Strutturati@bpm.it

Alla cortese attenzione di Silvia Lucia Rivetti e Raffaele Brega

e

Banca Popolare di Milano S.p.A.

(anche nella sua qualità di Banca Agente)

Piazza F. Meda n. 4

20121 - Milano

Tel: +39 02 7700 2620

Fax: +39 02 7700 2360

e-mail: giuseppe.pellegatta@bpm.it

Alla cortese attenzione di Giuseppe Pellegatta.

- (b) Resta espressamente inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno dal ricevimento delle stesse agli indirizzi sopra indicati, purché siano ricevute entro le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi le stesse effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

12.7 Legge applicabile

17



Milan 1664575.2

TRADEMARK
REEL: 006147 FRAME: 0540

L'Atto di Pegno è regolato e dovrà essere interpretato secondo il diritto italiano.

12.8 Risoluzione stragiudiziale delle controversie

In relazione all'obbligo sancito dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (come modificato e integrato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 c.d. '*Decreto del Fare*'), di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, le Parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere con riferimento all'interpretazione, esecuzione e attuazione degli obblighi contenuti nell'Atto di Pegno, ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione in materia bancaria e finanziaria:

- (i) l'Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del D.Lgs. 385/93; o
- (ii) l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario; o
- (iii) Il Servizio di Conciliazione – Camera Arbitrale di Milano costituito presso la C.C.I.A.A. ('*Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*') di Milano.

12.9 Foro competente

Fermo restando quanto previsto all'Articolo 12.8 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie) che precede, per qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione e/o cessazione per qualsiasi causa dell'Atto di Pegno sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano, ferme le competenze stabilite dal codice di procedura civile per i procedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

12.10 Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Le Parti riconoscono e confermano che l'Atto di Pegno e i relativi Allegati sono stati oggetto di trattativa individuale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, Sezione II delle c.d. '*Disposizioni in Materia di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari*' emanate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009, come successivamente modificate e integrate in data 20 giugno 2012 a seguito del recepimento della Direttiva sugli IMEL e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 30 giugno 2012 e da ultimo aggiornate in data 15 luglio 2015 (le **Disposizioni di Trasparenza**) e, per l'effetto, l'Atto di Pegno rientra nella categoria dei contratti '*che costituiscono oggetto di trattativa individuale*' per i quali è prevista l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni contenute nella Sezione II delle Disposizioni di Trasparenza. Conseguentemente, all'Atto di Pegno non sarà applicata la disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

12.11 Conservazione dell'Atto di Pegno


Su richiesta delle Parti, l'Atto di Pegno verrà conservato nella raccolta del Notaio autenticante l'ultima firma valida ai fini del perfezionamento dello stesso.

* * *

FIRMATARI


IL DATORE DI PEGNO

MIPHARM S.P.A.



I CREDITORI GARANTITI ORIGINARI

BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.






BPER BANCA S.P.A.



LA BANCA AGENTE

BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.





ALLEGATO A

Termini principali del Finanziamento

Importo massimo	<p>Complessivi Euro 18.430.000,00, suddiviso nelle seguenti Linee di Credito:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Linea di Credito A, una linea per cassa <i>amortizing</i> a medio-lungo termine dell'importo capitale massimo fino ad Euro 8.215.000,00;(b) Linea di Credito B, una linea per cassa <i>bullet</i> a medio-lungo termine dell'importo capitale massimo fino ad Euro 8.215.000,00;(c) Linea di Credito Investimenti, una linea per cassa <i>amortizing</i> a medio-lungo termine dell'importo capitale massimo fino ad Euro 2.000.000,00.
Mutuatario	<ul style="list-style-type: none">(a) Con riferimento alla Linea di Credito A alla Linea di Credito B, Pharma Zone S.p.A. e la società risultante dalla prospettata fusione tra Pharma Zone S.p.A. e Mipharm S.p.A.;(b) con riferimento alla Linea di Credito Investimenti (a seguito della sua accessione al Contratto di Finanziamento), Mipharm S.p.A. e la società risultante dalla prospettata fusione tra Pharma Zone S.p.A. e Mipharm S.p.A.
Erogazione	<p>L'importo capitale del Finanziamento verrà messo a disposizione dei Mutuatari dalle Banche Finanziatrici come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) con riferimento alla Linea di Credito A e alla Linea di Credito Investimenti, in un'unica soluzione alla relativa Data di Erogazione;(b) con riferimento alla Linea di Credito B, in uno o più Utilizzi a ciascuna Data di Utilizzo che dovrà essere ricompresa nel relativo Periodo di Disponibilità.
Tasso di Interesse	<p>Tasso EURIBOR (su base 360 giorni) a sei mesi, aumentato di un margine pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) con riferimento alla Linea di Credito A e alla Linea di Credito Investimenti, 275 (duecentosettantacinque) punti base in ragione d'anno;(b) con riferimento alla Linea di Credito B, 325 (trecentoventicinque) punti base in ragione d'anno. <p>Sono previsti meccanismi di <i>step-up</i> e <i>step-down</i> del margine in funzione del livello del Leverage Ratio, ai termini e condizioni di cui all'Allegato I (Variazioni del Margine delle Linee di Credito) del Contratto di Finanziamento.</p>

Rimborso

- (a) Con riferimento alla Linea di Credito A: secondo un piano di ammortamento di n. 10 rate semestrali aventi scadenza, rispettivamente, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno solare, fino al 31 dicembre 2021;
- (b) con riferimento alla Linea di Credito B: in un'unica soluzione alla relativa data di Scadenza Finale;
- (c) con riferimento alla Linea di Credito Investimenti: secondo un piano di ammortamento di n. 8 rate semestrali aventi scadenza, rispettivamente, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno solare, fino al 31 dicembre 2022.



24
[Handwritten signatures and initials]

ALLEGATO B

Descrizione dei Marchi e dei diritti di Proprietà Intellettuale

Parte I

Marchi

[Indicazione di tutti i marchi e segni distintivi del Mutuatario oggetto di registrazione alla data di sottoscrizione dello stesso]

Parte II

Diritti di Proprietà Intellettuale

[Indicazione di tutti i diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale di titolarità del Mutuatario oggetto di registrazione alla data di sottoscrizione dello stesso]



Filtro di stampa:

Per titolare e Co. Titolari: MIPHARM SPA
 Per stato: in Corso
 Per nazioni: Convenzioni, Comunitari

Elenco marchi

Pratica	Nazioni	Marchio	Clients	Titolare / CoTitolari	Num. 1 Dep.	Data 1 Dep.	N. Domanda	Data Deposito	N° registraz.	Data reg.	N° priorità	Data priorità	Corrispondente	Prova uso
Status		Classi											Tipo Marchio	Data Rinn.
10733VRINI in Corso	UNIONE EUROPEA	MIPHARMGEL. 01 05.	MIPHARM SPA	MIPHARM SPA	3287513	28/07/2003	3287513	12/04/2013	3287513	11/08/2013	3287513	11/08/2013	EU IPO	31/07/2023
11747VRINI in Corso	UNIONE EUROPEA	MIPHARM (figurativo) 03 05 42.	MIPHARM SPA	MIPHARM SPA	001185238	04/06/1988	033450540	11/03/2009	001185238	30/06/2008	MIPCC004189	26/04/1999	EU IPO	04/03/2018
8623VRINI in Corso	UNIONE EUROPEA	PAAST PRESSURE- AIDED ADHESION SYSTEM TEST+ fig. 05 09 10.	MIPHARM SPA	MIPHARM SPA	1796172	24/08/2000	1796172	06/05/2010	1796172	06/05/2010			EU IPO	31/08/2020
16473V in Corso	INTERNAZIONALE	MIPHARM (figurativo) 40.	MIPHARM SPA	MIPHARM SPA	108312/2010	19/02/2010	108312/2010	19/02/2010	1034957	19/02/2010	M12010C200963	02/02/2010	Figurativo	19/02/2023
	CH													
	CZ													
	EG													
	EM													
	HU													
	PL													
	US													23/11/2020



[Handwritten signatures and initials]

Elenco marchi


Pratica Status	Nazionalità	Marchio Civile	Cliente Titoliare / CoTitoliari	N. Domanda Data Deposito	N.° registraz. Data reg.	N.° priorità Data priorità	Corrispondente Tipo Marchio	Prova uso Data Rinn.
17336V In Corso	INTERNAZIONALE	MIPHARM MERGING ITALY CREATIVITY WITH SWISS TRADITION (figurativo)	MIPHARM SPA	11594D/2011	1107618	M/2011C005382	WORLD INTELLECTUAL Figurativo	01/06/2021
	MARCHIO INTERNAZIONALE	03 05 40 42	MIPHARM SPA	01/06/2011	01/06/2011	18/05/2011	MIPHARM	01/06/2021
	CH							
	CZ							
	EG							
	EM							
	HU							
	PL							
	US							
17520V In Corso	INTERNAZIONALE	MOUSSINA	MIPHARM SPA	12128D/2011	109734	M/2011C006210	WORLD INTELLECTUAL	30/10/2018
	MARCHIO INTERNAZIONALE	01 03 05	MIPHARM SPA	23/09/2011	23/09/2011	09/06/2011	Denominativo	23/09/2021
	EM							
	US							
7200MRIN: In Corso	ITALIA	MIFOAM	MIPHARM SPA	M/2004C032011	1573854		BIANCHETTI BRACCO MI Denominativo	26/06/2018
	MARCHIO NAZIONALE	01 03 05	MIPHARM SPA	02/03/2004	27/01/2014			02/03/2024
9022M In Corso	ITALIA	MIPHARM (figurativo)	MIPHARM SPA	30201060183389 (ex M/2010C000983)	1290801		BIANCHETTI BRACCO MI Figurativo	26/05/2016
	MARCHIO NAZIONALE	40	MIPHARM SPA	02/02/2010	28/05/2010		aspetta	02/02/2020
10700M: In Corso	ITALIA	MIPHARM HIGH QUALITY GENERICS MADE IN ITALY (figurativo)	MIPHARM SPA	302015005012108			BIANCHETTI BRACCO MI Figurativo	17/04/2025
	MARCHIO NAZIONALE	03 05 40 42	MIPHARM SPA	17/04/2015				
8415M: In Corso	ITALIA	MIPHARM MERGING ITALIAN CREATIVITY WITH SWISS TRADITION (figurativo)	MIPHARM SPA	302011801948098 (ex M/2011C005382)	1467719		BIANCHETTI BRACCO MI Figurativo	08/11/2016
	MARCHIO NAZIONALE	03 05 40 42	MIPHARM SPA	18/05/2011	08/11/2011			18/05/2021

Elenco marchi

Pratica	Nazioni	Marchio	Cliente	Nurr. 1 Dep.	N. Domanda	N° registraz.	N° priorità	Corrispondente	Prova uso
Status	Tipo pratica	Classi	Titolare / Co Titolari	Data 1 Dep.	Data Deposito	Data reg.	Data priorità	Tipo Marchio	Data Rinn.
9435M	ITALIA	MOUSSINA	MIPHARM SPA		302011901952824 (ex MIZO11C006210)	147/243		BIANCHETTI BRACCO MI	14/12/2016
In Corso	MARCHIO NAZIONALE	01 03 05.	MIPHARM SPA		09/06/2011	14/12/2011		Denominativo	09/06/2021
9436MRD1	ITALIA	MOUSSINA	MIPHARM SPA		302016300397678			BIANCHETTI BRACCO MI	
In Corso	MARCHIO NAZIONALE	01 03 05.	MIPHARM SPA		29/09/2016			Denominativo	29/09/2026

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.





Filtro di stampa:

Per titolare e Co-Titolare: MIPHARM SPA
 Per stato: in Corso
 Per nazione: Convezione

Elenco marchi

Pratica	Nazioni	Marchio	Cliente	Num. 1 Dep.	N. Domanda	N° registraz.	N° priorità	Corrispondente	Prova uso
Status	Tipo pratica	Classi	Titolare / Co-Titolari	Data 1 Dep.	Data Deposito	Data reg.	Data priorità	Tipo Marchio	Data Rinn.
18473V in Corso	INTERNAZION INTERNAZIONAL E	MIPHARM (figurativo) 40.	MIPHARM SPA	19/02/2010	108310/2010	1584967 19/02/2010	02/02/2010	M/2013C/000953 WORLD INTELLECTUAL Figurativo	18/02/2020
17336V in Corso	INTERNAZION E CH CZ EG EM HU PL US	MIPHARM MERGING ITALIAN CREATIVITY WITH SWISS TRADITION (figurativo) 03 05 40 42.	MIPHARM SPA	11/08/2011	11534D/2011	1107618	M/2011C/005382 WORLD INTELLECTUAL Figurativo		23/11/2020
17620V in Corso	INTERNAZION E CH CZ EG EM HU PL US	MOUSSINA 01 03 05. INTERNAZIONAL E EM US	MIPHARM SPA MIPHARM SPA	12/28D/2011 23/09/2011	1097284 23/09/2011	1097284 23/09/2011	M/2013C/006210 WORLD INTELLECTUAL Denominativo		30/10/2018 23/09/2021
11746V/RN1 in Corso	EM US	MIPHARM (figurativo) 42.	MIPHARM SPA MIPHARM SPA	79/128127 12/09/2000	2487445 11/09/2011	2487445 11/09/2011	YOUNG & THOMPSON Denominativo		26/06/2018 11/09/2021

[Handwritten signatures and initials]





ELENCO BREVETTI

"Base per gel bioadesivi"

ITALIA - Brevetto Europeo N. 1651274, del 30/07/2004, concesso il 14 maggio 2008

STATI UNITI - Brevetto no. 8790685 concesso il 29 luglio 2014

"Metodo e relativo apparecchio per misurare la adesività' di compresse del tipo a rilascio controllato o simili"

ITALIA - Brevetto Invenzione nazionale Italiano, N. 1318668, concesso il 27/08/2003

STATI UNITI - Brevetto N. 6612185, concesso il 02/09/2003



[Handwritten signatures]



ALLEGATO C

Certificato di Solvenza

Il sottoscritto, nella propria qualità di Presidente del Collegio Sindacale di [Mipharm S.p.A.], sotto la propria responsabilità e in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle verifiche connesse all'attività di controllo e vigilanza, anche contabile,

dichiara

- (a) che [Mipharm S.p.A.], alla data odierna, non è in stato di insolvenza di fatto e/o di diritto;
- (b) sulla base delle informazioni e dei dati disponibili alla data odierna, di non essere a conoscenza di alcun fatto o circostanza in forza del quale si possa ragionevolmente evidenziare uno stato di insolvenza di [Mipharm S.p.A.] [nei prossimi 6 (sei) mesi]. [nei prossimi 2 (due) anni n.b. nel caso di rimborso anticipato integrale del Finanziamento] [entro la Data di Scadenza Finale. n.b. nel caso di rimborso anticipato integrale del Finanziamento in una data a partire dalla quale decorrano meno di due anni al raggiungimento della Data di Scadenza Finale].

[firma del Presidente del Collegio Sindacale di {Mipharm S.p.A.}]



23

Milan 1664575.2

TRADEMARK
REEL: 006147 FRAME: 0554

----- **AUTENTICA DI FIRME** -----

Certifico io sottoscritto dr. Ciro de Vivo Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori -----

- **COSTA Pierangelo**, nato a Rho (MI) il giorno 14 ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede legale, nella sua qualità di Amministratore Delegato della società "MIPHARM S.P.A.", con sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta n. 12, capitale sociale Euro 7.714.889,00 (settemilionesettecentoquattordicimilaottocentottantanove), interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Milano con il numero di iscrizione e codice fiscale 10036820156, R.E.A. n. MI-1545514, munito degli occorrenti poteri in virtù di atto di nomina in data 6 dicembre 2016 regolarmente depositato e iscritto presso il competente Registro delle Imprese; --

- **RIVA Edgardo**, nato a Milano il giorno 9 giugno 1964, e **ANTOGNAZZA Vittore Cesare**, nato a Varese il giorno 18 luglio 1967, domiciliati per la carica presso la sede sociale, nella loro qualità di procuratori della "BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.", avente sede legale in Milano, Piazza F. Meda, 4, Codice Fiscale e n. Iscrizione al competente Registro delle Imprese 00103200762 - P. IVA 01906000201, Capitale Sociale al giorno 1 gennaio 2017: euro 326.753.310,60 interamente versato, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A., Iscritta all'Albo delle Banche n° 1462.10, in rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzati in forza degli estratti libro firme autenticati (repertorio n. 120106 del 13 luglio 2017 del notaio Riccardo Genghini di Milano), che qui si allegano in unica fascicolazione sotto la lettera "1"; -----

- **BARONI Alberto**, nato a Pavia il giorno 12 maggio 1968, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale per conto ed in rappresentanza di "BPER BANCA S.P.A.", società costituita in Italia, con sede legale e direzione generale Modena, Via San Carlo 8/20, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Modena 01153230360, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 5 giugno 2017 a rogito dr. Franco Soli, notaio in Modena, n. 46043/14043 di rep. registrata a Modena in data 6 giugno 2017 n. 7933 serie 1T, che in copia conforme si trova allegata sotto "1" all'atto in mia autentica in data 27 luglio 2017 n. 40059/21145 di rep., registrato presso l'agenzia delle


Entrate di Milano 1 in data 28 luglio 2017 n. 26910 serie IT, -----
della cui identità personale qualifica e poteri, io Notaio sono certo, hanno sottoscritto alla mia presenza in calce e a margine il presente atto previa lettura da me datane agli stessi, e i relativi allegati, alle ore diciassette e quindici circa. -----
Milano, Largo Donegani n. 2, tre agosto duemiladiciassette. -----



[Handwritten signature]



STUDIO GENGHINI & ASSOCIATI



**ESTRATTO NOTARILE CERTIFICATO DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS 02/2005 e s.m.i.**

Repertorio n. 120106 in data 13 Luglio 2017
(PRATICA: MI-17-13497-PRO-D16 - #2_20170731_1_1161_007047)

LIBRO FIRME AUTENTICO DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.

VER#00003

Con la presente scrittura privata autenticata il sottoscritto Direttore Generale della "Banca Popolare di Milano - Società per Azioni", (di qui in appresso individuata con l'acronimo "B.P.M. SPA" o "Banca"), con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 00103200762, Gruppo bancario Banco BPM, capitale sociale € 326.753.310,60, numero di iscrizione all'Albo dei Gruppo bancari 5034, munito degli occorrenti poteri e autorizzato a rappresentare la Banca ai sensi di Legge e del vigente Statuto sociale, della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 27 aprile 2017 che in copia si conserva nel fascicolo notarile e di procura in data 27 aprile 2017 a rogito Riccardo Genghini di Milano Repertorio n. 115687/14850, registrata a Milano il 27 aprile 2017 al n. 22545/1T e debitamente depositata presso il competente Registro imprese di Milano il 27 aprile 2017 al n. prot. 126249/2017 e iscritta in data 8 maggio 2017, rinnova in forma notarile il conferimento delle qualifiche funzionali e dei poteri di rappresentanza dei procuratori della Banca.

Mediante il presente atto, pertanto, conferma che i soggetti in calce indicati hanno le qualifiche funzionali ed i poteri di rappresentanza appresso precisati, da esercitarsi con le modalità precisate nell'Atto Normativo a rogito del notaio Riccardo Genghini di Milano, rep. 115688/14849 in data 27 aprile 2017 e dei relativi Allegati "A)", "B)" e "C)".

omissis

EDGARDO RIVA, codice fiscale RVIDRD64H08F205K

che ricopre la seguente qualifica funzionale **Gestore Area Corporate**, dal giorno 13 Luglio 2017 ad oggi è in possesso dei poteri di rappresentanza TP17 di cui all'allegato "B" del citato Atto Normativo.

omissis

Firmato: Paolo TESTI

REPERTORIO N. 120106 - 13 Luglio 2017

AUTENTICA DEL LIBRO FIRME DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO SPA

Io sottoscritto dottor Riccardo GENGHINI, Notaio con sede in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, certifico che Paolo TESTI, nato a Milano il 22 luglio 1966, domiciliato per la carica in Milano Piazza F. Meda n. 4, cittadino italiano, autorizzato a rappresentare la Banca ai sensi di Legge e del vigente Statuto sociale, della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 27 aprile 2017 che in copia si conserva nel fascicolo notarile e di procura in data 27 aprile 2017 a mio rogito Repertorio n. 115687/14850, registrata a Milano il 27 aprile 2017 al n. 22545/1T e debitamente depositata presso il competente Registro imprese di Milano il 27 aprile 2017 al n. prot. 126249/2017 e iscritta in data 8 maggio 2017, nella sua qualità di Direttore Generale della "Banca Popolare di Milano - Società per Azioni", (di qui in appresso individuata con l'acronimo "B.P.M. SPA" o "Banca") con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 00103200762, Gruppo bancario Banco BPM, capitale sociale € 326.753.310,60, numero di iscrizione all'Albo dei Gruppi bancari 5034, ha sottoscritto alla mia presenza il presente documento in calce ed a margine dei fogli intermedi.

Milano 13 luglio 2017

Firmato:

Riccardo GENGHINI Notaio - Impronta del Sigillo

CERTIFICAZIONE DI ESTRATTO NOTARILE DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Certifico io sottoscritto notaio che il presente è estratto conforme all'originale cartaceo a mio repertorio n. 120106, autenticato in data 13 Luglio 2017, registrato per via telematica presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 13 Luglio 2017 con il numero 38863 serie 1T, munito delle prescritte firme e conservato dal giorno di sua autenticazione in forma digitale ai sensi degli artt. 44 e seguenti del D.lgs 82/2005 e s.m.i..

Le parti omesse non alterano il significato di quelle riportate.

Con riferimento al suddetto procuratore ad oggi non risultano atti di revoca.

Si rilascia su richiesta di **EDGARDO RIVA, codice fiscale RVIDRDS4H08F205K, procuratore della Banca.**

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto Normativo a mio rogito, rep. 115686/14849 in data 27 aprile 2017 e dei relativi Allegati "A)", "B)" e "C)", la presente certificazione è rilasciata per essere usata entro il giorno **31 agosto 2017** per uno o più atti innanzi al notaio **Ciro de VIVO** iscritto nel Collegio notarile del Distretto di **MILANO, BUSTO ARSIZIO, LODI, MONZA E VARESE, ovvero un suo coadiutore.**

Entro tale data, essa potrà essere richiamata in tutti i successivi atti in cui lo stesso procuratore compare innanzi allo stesso notaio ovvero un suo coadiutore.

Milano **31 luglio 2017**

20102 Cinisello Balsamo (MI), via Carducci n.8

Tel. +39.02.38036.1 Fax +39.02.66695666

cmbals@office@seg.it

20121 Milano, via Eucalipto 25

Tel. +39.02.6374893.01 Fax +39.02.6374893.03

milano@office@seg.it

20196 Rozzano, Viale Lagrange 42

Tel. +39.02.85350049 Fax +39.02.8541209

rozso@office@seg.it

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico

(Art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, dott. Ciro de Vivo, notaio in Milano del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia (rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt. 15 e segg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), redatta su supporto cartaceo composto di numero 2 (due) pagine su numero 1 (un) foglio, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Riccardo Genghini di Milano, è conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica E-Sign ove risulta la vigenza (dal giorno 3 ottobre 2014 al giorno 3 ottobre 2017) del certificato di detta firma digitale di detto notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.

Milano, 1 agosto 2017

A circular notary seal of the Milan District (Distretto Notarile di Milano) is positioned to the left of a handwritten signature. The seal features a central emblem and the text "DISTRETTO NOTARILE DI MILANO" around its perimeter. The signature is written in black ink and appears to be "C. de Vivo".

1950
1951
1952



STUDIO GENGHINI & ASSOCIATI

**ESTRATTO NOTARILE CERTIFICATO DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS 82/2005 e s.m.i.**

Repertorio n. 120106 in data 13 Luglio 2017

(PRATICA: MI-17-13497-PRO-D16 - #2_20170731_1_29_007048)

LIBRO FIRME AUTENTICO DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.

VER#00003

Con la presente scrittura privata autenticata il sottoscritto Direttore Generale della "Banca Popolare di Milano - Società per Azioni", (di qui in appresso individuata con l'acronimo "B.P.M. SPA" o "Banca"), con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 00103200762, Gruppo bancario Banco BPM, capitale sociale € 326.753.310,60, numero di iscrizione all'Albo dei Gruppi bancari 5034, **munito degli occorrenti poteri e autorizzato** a rappresentare la Banca ai sensi di Legge e del vigente Statuto sociale, della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 27 aprile 2017 che in copia si conserva nel fascicolo notarile e di procura in data 27 aprile 2017 a rogito Riccardo Genghini di Milano Repertorio n. 115687/14850, registrata a Milano il 27 aprile 2017 al n. 22545/17 e debitamente depositata presso il competente Registro Imprese di Milano il 27 aprile 2017 al n. prot. 126249/2017 e iscritta in data 8 maggio 2017, **rinnova in forma notarile il conferimento delle qualifiche funzionali e dei poteri di rappresentanza dei procuratori della Banca.**

Mediante il presente atto, pertanto, conferma che i soggetti in calce indicati hanno le qualifiche funzionali ed i poteri di rappresentanza appresso precisati, da esercitarsi con le modalità precisate nell'Atto Normativo a rogito del notaio Riccardo Genghini di Milano, rep. 115686/14849 in data 27 aprile 2017 e dei relativi Allegati "A)", "B)" e "C)".

omissis

VITTORE CESARE ANTOGNAZZA, codice fiscale NTGVTR67L18L662J

che ricopre la seguente qualifica funzionale **Responsabile Area Commerciale Corporate**, dal giorno 13 Luglio 2017 ad oggi è in possesso dei poteri di rappresentanza TP7 di cui all'allegato "B" del citato Atto Normativo.

omissis

Firmato: Paolo TESTI

REPERTORIO N. 120106 - 13 Luglio 2017

AUTENTICA DEL LIBRO FIRME DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO SPA

Io sottoscritto dottor **Riccardo GENGHINI**, Notaio con sede in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, certifico che **Paolo TESTI**, nato a Milano il 22 luglio 1966, domiciliato per la carica in Milano Piazza F. Meda n. 4, cittadino italiano, autorizzato a rappresentare la Banca ai sensi di Legge e del vigente Statuto sociale, della Delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 27 aprile 2017 che in copia si conserva nel fascicolo notarile e di procura in data 27 aprile 2017 a mio rogito Repertorio n. 115687/14850, registrata a Milano il 27 aprile 2017 al n. 22545/17 e debitamente depositata presso il competente Registro Imprese di Milano il 27 aprile 2017 al n. prot. 126249/2017 e iscritta in data 8 maggio 2017, nella sua qualità di Direttore Generale della "Banca Popolare di Milano - Società per Azioni", (di qui in appresso individuata con l'acronimo "B.P.M. SPA" o "Banca") con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 00103200762, Gruppo bancario Banco BPM, capitale sociale € 326.753.310,60, numero di iscrizione all'Albo dei Gruppi bancari 5034, ha sottoscritto alla mia presenza il presente documento in calce ed a margine dei fogli intermedi.

Milano 13 luglio 2017

Firmato:

Riccardo GENGHINI Notaio - Impronta del Sigillo



CERTIFICAZIONE DI ESTRATTO NOTARILE DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Certifico io sottoscritto notaio che il presente è estratto conforme all'originale cartaceo a mio repertorio n. 120106, autenticato in data 13 Luglio 2017, registrato per via telematica presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 13 Luglio 2017 con il numero 38863 serie 1T, munito delle prescritte firme e conservato dal giorno di sua autentica in forma digitale ai sensi degli artt. 44 e seguenti del D.lgs 82/2005 e s.m.i..

Le parti omesse non alterano il significato di quelle riportate.

Con riferimento al suddetto procuratore ad oggi non risultano atti di revoca.

Si rilascia su richiesta di **VITTORE CESARE ANTOGNAZZA, codice fiscale NTGVTR67L18L682J, procuratore della Banca.**

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto Normativo a mio rogito, rep. 115686/14849 in data 27 aprile 2017 e dei relativi Allegati "A)", "B)" e "C)", la presente certificazione è rilasciata per essere usata entro il giorno **31 agosto 2017** per uno o più atti innanzi al notaio **Ciro de VIVO** iscritto nel Collegio notarile del Distretto di **MILANO, SUSTO ARSIZIO, LODI, MONZA E VARESE, ovvero un suo coadiutore.**

Entro tale data, essa potrà essere richiamata in tutti i successivi atti in cui lo stesso procuratore compare innanzi allo stesso notaio ovvero un suo coadiutore.

Milano 31 luglio 2017

20132 Cinisello Balsamo (MI), via Corbelli n.8

Tel. +39 02 6509911 Fax +39 02 66385855

cinisello@notas.it

20121 Milano, via Toscani n.29

Tel. +39 02 617839903 Fax +39 02 617839988

milano@notas.it

00186 Roma, piazza Ugo n. 42

Tel. +39 06 85328919 Fax +39 06 8540269

roma@notas.it

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico


(Art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, dott. Ciro de Vivo, notaio in Milano del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia (rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni di cui agli artt. 15 e segg. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), redatta su supporto cartaceo composto di numero 2 (due) pagine su numero 1 (un) foglio, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Riccardo Genghini di Milano, è conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica E-Sign ove risulta la vigenza (dal giorno 3 ottobre 2014 al giorno 3 ottobre 2017) del certificato di detta firma digitale di detto notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.

Milano, 1 agosto 2017

A circular notary seal of the Milan District is positioned to the left of a handwritten signature. The seal contains the text 'CIRCOLO NOTARILE MILANO' and 'CIRCOLO NOTARILE MILANO'. The signature is written in black ink and is partially overlapping the seal.

Copia in conformità dell'originale
Milano, 04 agosto 2017



AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI Milano 1
04/08/2017
N.ro. 28620
Serie 1T
Esatti € 245,00

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY PLEDGE AGREEMENT

Milan, 3rd August 2017

Banca Popolare di Milano S.p.A.

BPER Banca S.p.A.

(in their capacity as Original Lending Banks and Original Secured Creditors)

Banca Popolare di Milano S.p.A.

(in its capacity as Agent Bank)

(Official stamp)
(initialled by the Parties)

Dentons Europe
Studio Legale Tributario
Piazza degli Affari, 1
20123 Milan
Italy

大成 Salans FMC SNR DentonMcKenna Long
dentons.com

Tel: + 39 02 726 268 00
Fax: + 39 02 726 268 08

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY PLEDGE AGREEMENT

stipulated in Milan on 3rd August 2017

between

- (1) **MIPHARM S.p.A.**, with head office in Milan, Via Quaranta no. 12, corporate capital 7,714,889.00 Euros, fully subscribed and paid up, tax code and registration number with Milan Register of Companies 10036820156, duly represented as specified in the authenticated copy attached (**Mipharm** or the **Borrower** or the **Pledger**)

and

- (2) **BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.**, with head office in Milan, Piazza Meda no. 4, tax code and registration number with Milan Register of Companies 00103200762, a bank registered with the Register of Banks pursuant to article 13 of Decree Law no. 385 of 1st September 1993 belonging to the banking group '*Banco BPM Gruppo Bancario*' registered with no. 5034 with the Register of Banking Groups pursuant to article 64 of the above-mentioned Decree Law no. 385 of 1st September 1993, as subsequently amended, successor in title of Banca Popolare di Milan S.C. ar.l. (formerly with head office in Milan, Piazza Meda no. 4, tax code and registration number with the Milan Register of Companies 00715120150), pursuant to and by effect of the deed of assignment of the company branch dated 13th December 2016 drawn up by Caro Marchetti, Notary Public in Milan, repertory no. 13.500 and notarial deed no. 7.086, registered with the Milan 1 Revenue Office on 29th December 2016 with no. 45271 – Series 1T and effective as of 1st January 2017 (**BPM**);
- (3) **BPER BANCA S.P.A.**, with head office in Modena, Via San Carlo no. 8/20, corporate capital of 1,443,925,305 Euros, fully subscribed and paid up, tax code and registration number of the Modena Register of Companies 01153230360, registered with no. 4932 with the Register of Banks pursuant to article 13 of Decree Law no. 385 of 1st September 1993, parent company of the banking group '*BPER Banca S.p.A.*', registered with no. 5387.6 with the Register of Banking Groups in compliance with article 64 of the above-mentioned Decree Law no. 385 of 1st September 1993, member of the Interbank Deposit Protection Fund and the *Fondo Nazionale di Garanzia* (National Guarantee Fund), as duly represented (**BPER** and, together with **BPM**, the **Original Lending Banks** and **Original Secured Creditors**)

and

- (4) **BANCA POPOLARE DI MILANO S.P.A.**, with head office in Milan, Piazza Meda no. 4, tax code and registration number with Milan Register of Companies 00103200762, a bank registered with the Register of Banks pursuant to article 13 of Decree Law no. 385 of 1st September 1993 belonging to the banking group '*Banco BPM Gruppo Bancario*' registered with no. 5034 with the Register of Banking Groups in compliance with article 64 of the above-mentioned Decree Law no. 385 of 1st September 1993, as subsequently amended, successor in title of Banca Popolare di Milan S.C. ar.l. (formerly with head office in Milan, Piazza Meda no. 4, tax code and registration number with the Milan Register of Companies 00715120150), pursuant to and by effect of the deed of assignment of the company branch dated 13th December 2016 drawn up by Caro Marchetti, Notary Public in Milan, repertory no. 13.500 and notarial deed no. 7.086, registered with the Milan 1 Revenue Office on 29th December 2016 with nr. 45271 – Series 1T and effective as of 1st January 2017 (the **Agent Bank**).

WHEREAS:

- A.** on 6th December 2016, the Original Lending Banks and Pharma Zone S.P.A., with head office in Brughiero, Via Ghirlanda nr. 23, tax code and registration number with the Monza and Brianza Register of Companies 09696410969 (**Pharma Zone**) stipulated in Milan, with an exchange of business correspondence, a medium-long term financing agreement (the **Loan Agreement**), whereby the Original Lending Banks undertook, on specific terms and conditions, to make available to Pharma Zone and, exclusively following its accession to the Loan Agreement with exclusive reference to the “*Investment Credit Line*” (as defined in the Lending Agreement), to Mipharm a medium-long term cash flow loan of a total amount of 18,430,000.00 Euros (eighteen million four hundred and thirty thousand) (the **Loan**). The main terms of the loan are more fully described in the attached form named **Attachment A** (Main terms and conditions of the Loan).
- B.** on 21st April 2017, the shareholders’ meetings of Mipharm and Pharma Zone resolved, without prejudice to the Pledge and with no novation effect whatsoever on same, to approve the reverse merger of Pharma Zone in Mipharm (the **Merger**);
- C.** on 10th July 2017, Pharma Zone and the Company stipulated, with deed drawn up by Ciro De Vivo, notary public in Milan, repertory no. 39571 and notarial deed no. 20976, the reverse merger of Pharma Zone in Mipharm (the **Merger Deed**);
- D.** on 1st August 2017 (**Date of Conclusion of the Merger**), pursuant to Article 3 (*Effects of the Merger*) of the Merger Deed and in compliance with the provisions of Article 2504-bis, para. 2 of the Italian Civil Code, the Merger came into force;
- E.** the Pledger is the owner, respectively, of:
- (a) trademarks and distinguishing marks more amply described in Part I of **Attachment B** (Description of Trademarks and Intellectual Property rights) (the **Trademarks**); and
 - (b) industrial and intellectual property rights more amply described in Part II of **Attachment B** (Description of Trademarks and Intellectual Property rights) (**Industrial and Intellectual Property Rights**) and, together with the Trademarks, the **Rights accruing to the Object of Pledge**).

2. GUARANTEE

2.1 PLEDGE

To guarantee the full, timely and regular performance of the Secured Obligations, the Pledger irrevocably pledges the Rights accruing to the Object of Pledge as a first ranking security to the Secured Creditors, who, ranking *pari passu*, hereby accept.

2.2 Related Rights

The Pledge shall automatically extend to any Related Right whatsoever, it being expressly understood that:

- (i) the provisions contained in the Pledge Agreement shall apply, *mutatis mutandi*, to the Related Rights; and
- (ii) such extension shall not give rise to any effect of novation.

3. EFFECTING OF THE PLEDGE

The Pledger shall:

- (i) with regard to Italian Rights accruing to the Object of Pledge
 - (1) within no more than 20 (twenty) Working Days from the stipulation of the Pledge Agreement, file the Pledge Agreement with the competent Italian patents and trademarks office for registration pursuant to Articles 138, 139 and 140 of the Italian Industrial Property Code;
 - (2) within no more than 10 (ten) Working Days from the completion of the registration indicated in paragraph (i) above, provide the Agent Bank with documentary proof of the above-mentioned registration;
- (ii) as to the Community Rights accruing to the Object of Pledge:
 - (1) within no more than 20 (twenty) Working Days from the stipulation of the Pledge Agreement, file the Pledge Agreement with the competent Office for Harmonisation in the

Internal Market (OHIM) for registration pursuant to Articles 138, 139 and 140 of the Italian Industrial Property Code and register the Pledge Agreement in the '*register of Community trademarks*' pursuant to EC Regulation no. 207/2009;

- (2) within no more than 10 (ten) Working Days from completion of the registration carried out by the competent office indicated under number (1) above, provide the Agent Bank with documentary proof of the above-mentioned registration;
- (iii) as regards the international Rights accruing to the Object of Pledge other than those indicated in paragraph (ii) above:
 - (1) file the Pledge Agreement as promptly as possible with the Geneva based *World Intellectual Property Organisation - WIPO*, and promptly perform all the useful or necessary procedures that may be required by laws applicable to the Right accruing to the Object of Pledge;
 - (2) no more than 20 (twenty) Working Days following completion of the registration carried out by the competent office indicated in number (1) above, provide the Agent Bank with documentary proof that the above-mentioned obligations have been performed.

6. OBLIGATIONS

For the duration of the Pledge, the Pledger agrees:

- (i) to take whatever action, in other words, stipulate and execute all further documents and instruments (including those provided for under Article 7 (Continuing of the Pledge)), under its own responsibility and at its own expense, that may be reasonably requested by the Agent Bank in order to guarantee the perfecting, validity, efficacy and/or enforcement of the Pledge and/or of the substantive rights of the Secured Creditors in respect of the Pledge Agreement, also vis-à-vis any eventual claims by third parties;
- (ii) to promptly provide, at its own cost and expense, the Agent Bank with all communications regarding claims lodged or intimated in writing by third parties and in any event keep the Agent Bank promptly informed of any litigation instituted that concerns the Rights of the Object of Pledge, in any event to the extent that such communications, documents or information involve events that may:
 - (1) prejudice the validity, efficacy and/or enforcement of the Pledge, or the rights of the Secured Creditors arising from the Financial Documents; or
 - (2) prejudice the rights of the Secured Creditors arising from the Financial Documents; or
 - (3) have Materially Prejudicial Effects on the value of the Rights accruing to the Object of Pledge;
- (iii) not to undertake any action that may:
 - (1) prejudice the validity, efficacy and/or enforceability of the Pledge; or
 - (2) prejudice the rights of the Secured Creditors arising out of the Financial Documents; or
 - (3) have Materially Prejudicial Effects on the value of the Rights accruing to the Object of Pledge;

- (iv) not to create or allow (to the extent this is within its capability) the creation of any warranty, beneficial right, pre-emptive right or approval clause, right of option to buy or sell (even if with deferred enforcement conditions) or any credit or other right to the Rights accruing to the Object of Pledge and/or to the Related Rights, other than the Pledge;
- (v) not to sell or in any event dispose in any way of the Rights accruing to the Object of Pledge or the Related Rights.

8. RELEASE FROM THE PLEDGE

8.1 Release from the Pledge

- (a) Without prejudice to the provisions of letter (c) below, the Rights accruing to the Object of Pledge shall be released from the Pledge (together with the allied Related Rights), which shall be consequently cancelled by the Secured Creditors, at the request of the Pledger at its own cost and expense, on the same date as the full, timely and regular performance of all the Secured Obligations indicated in the letters (a) and (b) and, of those indicated in letter (c) under the definition '*Secured Obligations*', should these come into existence within the requested date of release from the Pledge of the Rights accruing to the Object of Pledge, provided that, at the date of release:
 - (i) the Borrower is at that date unencumbered of any of the Enforcement Events provided for by Articles 16.8 (*Insolvency*), 16.9 (*Bankruptcy Proceedings – Liquidation*), 16.14 (*Cross-default – Cross acceleration*) and 16.17 (*Executive and Preliminary Proceedings – Protests*) of the Loan Agreement;

8.2 Cancellation of the Pledge

In order to release and consequently cancel the Pledge, the Secured Creditors shall sign and deliver to the Pledger any document or instrument required by law to prove the termination of the Secured Obligations and the Pledge.

SIGNATORIES

PLEDGER

MIPHARM S.P.A.

_____ (signature illegible)

ORDINARY SECURED CREDITORS

BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A.

_____ (signature illegible)

BPER BANCA S.p.A.

_____ (signature illegible)

AGENT BANK

BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A.

_____ (signature illegible)

Milano 1664575.2 (page 19 of original Italian) official stamp

ATTACHMENT B
Description of Trademarks and Intellectual Property Rights


Part I

Trademarks

Part II

Intellectual Property Rights

Trademark list

File Status	Nations File type	Trademark Classes	Client Owner	1 st app. n. 1 st app. date	App. n. App. date	Reg. n. Reg. date	Priority n. Priority date	Local attorney Trademark type	Proof of use Renewal date
11746VRINI Alive	USA Foreign trademark	MIPHARM (device) 42	MIPHARM SPA MIPHARM SPA	76/128127 12/09/2000		2487445 11/09/2011		YOUNG & THOMPSON 	11/09/2021

ATTACHMENT C

Solvency Certificate

The undersigned, in his capacity as Chairman of the Board of Statutory Auditors of [Mipharm S.p.A.], under his own responsibility and on the basis of the information acquired during the exercise of his functions and during the assessments carried out as part of his control, supervisory and accounting activities

hereby declares

- (a) that [Mipharm S.p.A.], on this date of today, is not in an insolvent state either in fact or in law;

- (b) that on the basis of the information and data available, on this date of today, he is not aware of any fact or on-going circumstance that would provide reasonable indication as to a state of insolvency of [Mipharm S.p.A.] [in the next 6 (six) months]. [in the next 2 (two) years N.B. in the event of full early reimbursement of the loan] [before the Final Expiry Date N.B. in the event of full reimbursement of the loan on a date that is less than two years' short of the Final Expiry Date].

[signature of Chairman of [Mipharm S.p.A.] Board of Statutory Auditors

Milano 1664575.2

official stamp